

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2383}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, IEZZI, BAGNAI, BRUZZONE, COIN, FURGIUELE, BORDONALI, ZIELLO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, CANDIANI, CAPARVI, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, LAZZARINI, LOIZZO, MONTEMAGNI, MORRONE, STEFANI

Definizione della nozione di « antisemitismo » e disposizioni per il contrasto degli atti di antisemitismo

Presentata il 6 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il conflitto armato attualmente in corso nel Medio Oriente e le ripercussioni che esso ha prodotto nel nostro Paese, anche sul piano civile, con l'interesse mediatico dimostrato dagli organi di informazione e le numerose manifestazioni di cittadini, hanno determinato l'esigenza della presente proposta di legge, che è finalizzata a introdurre nell'ordinamento nazionale la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA).

L'IHRA è un'organizzazione intergovernativa — fondata nel 1998 e composta da 35 Stati membri, tra i quali l'Italia, 8 Stati osservatori e 9 sostenitori internazionali permanenti — che ha come scopo quello di

rafforzare, far progredire e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Olocausto in tutto il mondo.

L'IHRA, nell'Assemblea plenaria riunitasi a Bucarest il 26 maggio 2016, ha approvato una definizione operativa non giuridicamente vincolante di « antisemitismo », la cui adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea è stata espressamente raccomandata nella risoluzione 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, che, tra le altre cose, « invita gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell'Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di

contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia gli Stati membri a seguire l'esempio del Regno Unito e dell'Austria in proposito; (...) incoraggia i membri dei parlamenti nazionali e regionali e gli esponenti politici a condannare sistematicamente e pubblicamente le affermazioni antisemite e a confutarle con argomentazioni di segno opposto, nonché a istituire gruppi parlamentari interpartitici contro l'antisemitismo per intensificare la lotta trasversalmente all'intero spettro politico ».

Il 6 dicembre 2018, il Consiglio dell'Unione europea, con la dichiarazione n. 15213/18, ha rinnovato l'esortazione agli Stati membri « ad approvare la definizione giuridicamente non vincolante di antisemitismo utilizzata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) quale utile strumento di orientamento nell'istruzione e nella formazione, anche per le autorità di contrasto nelle loro iniziative volte a individuare e indagare sugli attacchi antisemiti in modo più efficiente ed efficace ».

Numerosi Paesi europei ed extraeuropei, soprattutto sudamericani, hanno adottato, con diverse modalità, la definizione dell'IHRA. In Italia, la definizione è stata accolta nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020.

In questi anni, l'Italia, anche grazie al prezioso lavoro di documentazione e di sensibilizzazione svolto dalla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC), ha operato per prevenire

e reprimere le crescenti manifestazioni di antisemitismo, dotandosi di una Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, elaborata dal Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata dall'IHRA, aggiornata da ultimo nel 2025. Già nella sua edizione del 2022 la Strategia nazionale contiene una serie di preziose indicazioni e raccomandazioni rivolte alle istituzioni, tra le quali l'invito a « valutare l'eventuale ampliamento delle norme del Codice penale per coprire adeguatamente le motivazioni o finalità di discriminazione o di odio antisemita o pregiudizio antisemita ».

Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023 compiuto dall'organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Movimento per il *Jihad* islamico in Palestina, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa, documentati per l'Italia dalla Fondazione CDEC e dall'Istituto di studi politici, economici e sociali (Eurispes), si sono estesi e propagati sotto la veste dell'antisionismo, dell'odio contro lo Stato di Israele e della negazione del suo diritto ad esistere e a difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata – analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l'Olocausto – sulla negazione delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre 2023 e su un radicale rifiuto dell'esistenza dello Stato di Israele, che ripropone, proiettandoli sulla dimensione statale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

2. In attuazione della risoluzione 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo, è adottata la definizione operativa di « antisemitismo » approvata dall'Assemblea plenaria dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, riunitasi a Bucarest il 26 maggio 2016, compresi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'attuazione della presente legge. Ai sensi della definizione operativa di cui al primo periodo, per « antisemitismo » si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette, singolarmente o congiuntamente, verso le persone ebreo o non ebreo, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto ebraici.

3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia nei riguardi di individui, gruppi o collettività, della convivenza civile, della stabilità sociale o della sicurezza pubblica.

Art. 2.

1. Al fine di contrastare gli atti di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e di consolidare una cultura esente da pregiudizi e da stereotipi nei confronti degli ebrei in quanto popolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni volte a:

a) istituire una banca di dati sui casi di antisemitismo, avendo riguardo sia ai crimini d'odio sia agli atti di natura incidentale, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia e di promuovere il coordinamento tra gli organismi operanti nelle attività di raccolta dei dati e di monitoraggio;

b) prevedere misure volte a contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita nella rete *internet*, anche attraverso l'aggiornamento delle regole di accesso alle piattaforme e alle reti sociali telematiche e l'introduzione di sistemi uniformi ed efficienti per la segnalazione e la rimozione dei contenuti illeciti;

c) adottare linee guida sul contrasto dell'antisemitismo, destinate ai docenti e al personale delle scuole di ogni ordine e grado;

d) attuare, anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, un piano di formazione rivolto a insegnanti ed educatori in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo nonché ai pregiudizi e agli stereotipi nei confronti degli ebrei, comprese le teorie di complotto ad essi riferite;

e) integrare le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di dare rilievo all'educazione interculturale e al rispetto delle diversità nell'ambito delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento riferiti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica e, in generale, nel contesto scolastico, al fine di prevenire e rimuovere i pregiudizi e gli stereotipi di cui alla lettera d);

f) prevedere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, ai fini della corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in relazione alla

definizione di cui all'articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui l'individuazione del soggetto passivo dell'atto criminoso dipenda principalmente dalla sua qualità di ebreo o di soggetto collegato agli ebrei o percepito come tale;

g) promuovere, mediante il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo attraverso la diffusione della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d'odio antisemiti;

h) promuovere, nell'ambito delle attività associative e sportive, iniziative di informazione e formazione sul fenomeno dell'antisemitismo.

Art. 3.

1. Il diniego dell'autorizzazione di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico per ragioni di moralità, di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere motivato anche in base alla probabilità di grave rischio di esibizione di simboli, diffusione di motti, discorsi o propaganda ovvero compimento di qualunque altro atto di carattere antisemita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0141560